

STATUTO

PARTE I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1

COSTITUZIONE DEL CONSORZIO

Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è costituito il Consorzio per la gestione dell'Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola.

L'Istituto è intitolato al suo primo presidente, già Prefetto della Liberazione, Piero Fornara.

La sede legale è in Novara. Per una migliore organizzazione e articolazione dell'attività sul territorio, possono comunque essere costituite sezioni di zona, su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione e decisione dell'Assemblea.

L'Istituto fa parte dell'Istituto nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia a mente della Legge n. 3 del 16.1.1967 ed è per questo riconosciuto dalla Legge regionale n. 28 del 28.4.1980.

ART. 2

COMPITI E FINALITÀ

L'Istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, ai sensi del 1° comma dell'art. 114 D.Lgs 267/2000.

In particolare l'Istituto orienta la propria attività verso i seguenti obiettivi:

- a) raccogliere e ordinare il materiale documentario, bibliografico, le fonti orali e audiovisive della storia contemporanea inerenti al patrimonio ideale, culturale, politico e sociale del territorio novarese e del Verbano Cusio Ossola;
- b) promuovere la conoscenza e lo studio attraverso l'organizzazione e lo sviluppo della ricerca in campo storico, socio-antropologico, politico ed economico sia a livello locale, che regionale e nazionale;
- c) assicurare la divulgazione dei risultati degli studi promossi attraverso i mezzi ritenuti di volta in volta più idonei (pubblicazioni, anche periodiche, convegni, seminari, mostre ecc.);
- d) fornire al pubblico l'assistenza e i servizi culturali indispensabili alla promozione della ricerca nei settori archivistico e di biblioteca;
- e) fornire mezzi e supporti per la formazione professionale dei giovani ricercatori e degli operatori nei servizi culturali di cui al comma d);
- f) promuovere, in collaborazione con i Provveditorati agli Studi e gli organismi scolastici deputati, l'attività didattica nel settore della storia contemporanea sia attraverso la predisposizione di specifici strumenti e supporti, sia attraverso l'organizzazione di incontri, lezioni, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti;
- g) contribuire allo sviluppo dell'attività culturale e di ricerca della federazione degli Istituti storici della Resistenza sia in campo nazionale che regionale;
- h) promuovere la collaborazione e l'integrazione dei servizi fra gli enti culturali presenti sul territorio di propria competenza.

L'Istituto ha competenza sull'intero territorio novarese e del Verbano Cusio Ossola e ispira la propria attività ai valori e agli ideali di democrazia, partecipazione, libertà e pluralismo culturale espressi dalla lotta di Liberazione e contenuti nella Costituzione repubblicana.

ART. 3

ENTI ADERENTI

Fanno parte del Consorzio tutti gli Enti che vi hanno aderito con la stipula della Convenzione.

ART. 4

ADESIONE AL CONSORZIO E RECESSO

A partire dalla data successiva all'approvazione del presente Statuto, possono entrare a far parte del Consorzio

altri Comuni delle province di Novara e del VCO, le Comunità montane e altri Enti pubblici che richiedano di aderire all'Istituto, avendo approvato il presente Statuto e la relativa convenzione, qualora intervenga sulla domanda la favorevole deliberazione dell'Assemblea assunta da almeno un terzo dei votanti che rappresentino non meno del 51% di tutte le quote consorziali.

Dopo l'accoglimento della domanda il rappresentante dell'Ente aderente procederà alla sottoscrizione della Convenzione costitutiva.

L'adesione ha decorrenza a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'accoglimento della domanda.

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dal Consorzio. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio dell'Ente membro e inoltrato al Consorzio unitamente a copia della relativa deliberazione entro il mese di giugno di ciascun anno.

Il recesso deve essere sottoposto all'Assemblea - nella prima adunanza successiva alla data di ricevimento - per la formale presa d'atto.

Il recesso ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presa d'atto da parte dell'Assemblea.

In caso di recesso volontario di un Ente partecipante al Consorzio lo stesso dovrà rinunciare ai diritti di proprietà sul patrimonio del Consorzio, rimarrà obbligato per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso e dovrà impegnarsi a versare fino alla loro scadenza le rate per l'ammortamento dei mutui e / o prestiti pluriennali, contratti o deliberati fino al momento del recesso.

ART. 5

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTRIBUTI

Agli oneri per il funzionamento dell'Istituto, il Consorzio provvede mediante:

- a) le quote di partecipazione degli Enti consorziati;
- b) il contributo della Regione Piemonte;
- c) gli eventuali contributi di Enti, Associazioni e privati;
- d) i proventi dei servizi prestati.

Gli Enti associati partecipano all'onere finanziario dell'attività consorziale nelle seguenti misure percentuali:

- Provincia di Novara 25%
- Provincia del VCO 25%
- Comune di Novara 12%
- Comune di Verbania 5%
- Altri Enti consorziati 33%.

(per i Comuni in ragione della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento)

Le quote di partecipazione sono fissate nel modo seguente:

Comuni con popolazione	inferiore a 1.000 abitanti	euro 300
Comuni	tra 1.000 e 2.500 abitanti	euro 350
Comuni	tra 2.500 e 5.000 abitanti	euro 500
Comuni	tra 5.000 e 10.000 abitanti	euro 750
Comuni	tra 10.000 e 15.000 abitanti	euro 1100
Comuni	oltre 15.000 abitanti	euro 1500

Le modifiche alle suddette misure percentuali presuppongono la necessaria revisione dello Statuto e della Convenzione, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 31, comma 1 del D.Lgs 267/2000.

PARTE II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 6

Gli organi del Consorzio, ai sensi dell'art. 114, comma 3 D.Lgs 267/2000, sono:

- a) l'Assemblea consorziale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consorzio;
- d) il Direttore amministrativo;
- e) il Comitato scientifico;
- f) il Direttore scientifico;
- g) il Collegio dei Revisori dei conti.

ART. 7

L'ASSEMBLEA CONSORZIALE

L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati secondo quanto stabilito dagli articoli 3, 4 e 5, in conformità all'art. 31, 4° comma D.Lgs 267/2000, i nominativi di detti rappresentanti sono

tempestivamente comunicati al Consorzio, completi del relativo domicilio e dell'eventuale atto di delega, e così per ogni eventuale modifica.

Nella riunione di insediamento l'Assemblea nomina, al suo interno, il proprio Presidente e il Vice Presidente con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei propri componenti.

I membri dell'Assemblea durano in carica fino al termine del loro mandato. Allo scadere del mandato durano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

L'Assemblea Consorziale, in qualità di organo rappresentativo dell'Istituto, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Consorzio ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla sua attuazione.

Adempie alle funzioni specificatamente ad essa demandate dalle leggi statali e regionali conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti previsti dal presente Statuto e dalle norme regolamentari. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi costituzionali della pubblicità e della legalità onde garantirne il buon andamento e l'imparzialità.

Le norme relative all'organizzazione e al funzionamento dell'Assemblea consorziale sono previste nel Regolamento sul funzionamento degli Organi.

In particolare, rientrano fra le attribuzioni dell'Assemblea:

- a) nominare il Presidente del Consorzio e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- b) approvare annualmente il programma dell'attività dell'Ente predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- c) determinare la quota annuale di partecipazione degli Enti consorziati, ferme restando le misure percentuali fissate dal precedente art. 5 e dalla Convenzione;
- d) approvare, nella sessione autunnale – entro il 31 dicembre – la relazione previsionale programmatica, il bilancio preventivo annuale e pluriennale del Consorzio e, in quella primaverile (entro il 30 giugno), il conto consuntivo e la relazione del Consiglio di Amministrazione sui risultati dell'esercizio finanziario dell'anno precedente e sull'andamento del Consorzio. Tale relazione viene trasmessa a ciascuno degli Enti consorziati non più tardi del mese di settembre;
- e) deliberare in merito all'ammissione al Consorzio di altri Enti a norma degli articoli 4 e 5;
- f) proporre le modifiche dello Statuto;
- g) deliberare sull'affidamento del servizio di tesoreria;
- h) nominare il Collegio dei Revisori dei conti e il Comitato scientifico;
- i) stabilire i criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'istituto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 42 D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni.

ART.8

CONVOCAZIONE E SESSIONI

L'Assemblea consorziale è convocata dal Presidente della stessa, che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.

Essa si riunisce in sessione ordinaria primaverile ed autunnale.

Essa può essere convocata in via straordinaria:

- a) per iniziativa del Presidente dell'Assemblea, che fissa il giorno della seduta;
- b) per deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- c) su richiesta di rappresentanti degli Enti consorziati che rappresentino almeno il 20% delle quote di partecipazione.

Negli ultimi due casi indicati l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione o della richiesta dei rappresentanti.

Ai fini della convocazione sono comunque ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'art. 42 n. 2, punti a) e b) D.Lgs 267/2000.

Gli adempimenti di cui al comma primo sono assolti dal Vice Presidente dell'Assemblea in caso di assenza o impedimento del Presidente della stessa. La prima seduta dopo il rinnovo dell'Assemblea consorziale è presieduta dal rappresentante più anziano di età. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avvisi scritti contenenti l'indicazione degli oggetti da trattare nelle adunanze e recapitati a domicilio per mezzo del servizio postale attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno (o attraverso altra forma di notificazione).

La consegna degli avvisi deve risultare dal timbro postale o dalla relata di notifica ed essere fatta cinque giorni prima dell'adunanza nei casi di convocazione ordinaria o straordinaria, ed almeno due giorni prima nei casi d'urgenza. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea del Consorzio sono svolte dal Direttore Amministrativo.

ART.9

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

L'Assemblea può essere convocata in località diversa da quella in cui ha sede il Consorzio, purché ciò risulti dall'avviso di convocazione.

Fatta eccezione per la riunione di insediamento - che è valida soltanto se risulta presente la maggioranza dei rappresentanti degli Enti consorziati - le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando siano presenti almeno 1/5 degli Enti consorziati e siano rappresentate almeno il 51% delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, che deve avere luogo in un giorno diverso da quello in cui è stata convocata la prima, le riunioni sono valide purché i membri presenti rappresentino almeno il 41% delle quote

di partecipazione e 1/10 degli Enti consorziati.

Le deliberazioni del Consorzio sono approvate a scrutinio palese con il voto favorevole di almeno un terzo dei componenti votanti che rappresentino non meno del 51% della quota rappresentata dai votanti stessi, salvo casi particolari quali ad esempio l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consorzio, l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio preventivo pluriennale e loro variazioni, le contrazioni di mutui, la determinazione degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori, i criteri generali riguardanti l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi per i quali sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo dei votanti che rappresentino non meno del 51% di tutte le quote consorziali, fermo restando eventuali obblighi di legge.

ART.10

DIRITTI E DOVERI DEI MEMBRI DELL'ASSEMBLEA

Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo che la legge attribuisce ai membri dell'Assemblea sono disciplinate dal regolamento.

In caso di cambiamento del rappresentante in seno all'Assemblea, o per delega del Sindaco o del Presidente della Provincia ad altri, o per cambio del delegato o per ritiro della delega, l'Ente membro del Consorzio deve tempestivamente comunicare al Consorzio stesso il nome e l'indirizzo del nuovo rappresentante.

ART.11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si compone del Presidente del Consorzio che lo presiede, e di otto consiglieri. Ad esso partecipano, senza diritto di voto, il Direttore scientifico e il Direttore amministrativo.

L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, calcolato secondo le quote di partecipazione, contenente la lista dei candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere, a seguito di un dibattito sulle dichiarazioni rese dal candidato alla carica di Presidente. L'elezione avviene a scrutinio palese, con il voto favorevole di almeno un terzo dei votanti che rappresentino non meno del 51% di tutte le quote consorziali.

Le cause di ineleggibilità e incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti di decadenza e revoca sono disciplinati dalle leggi.

Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma terzo, non possono contemporaneamente far parte del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado. Il Presidente del Consorzio e il Consiglio di Amministrazione, esclusi i casi di dimissioni singole, durano in carica quattro anni. Essi restano comunque in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Le dimissioni del Presidente del Consorzio o di oltre la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione comportano la decadenza dell'intero Consiglio.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti, dall'Assemblea, fuori dal proprio seno, fra cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità stabiliti dalla legislazione in vigore.

ART.12

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio.

Ad esso compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, nonché di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da un organo collegiale e che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Assemblea consorziale, e che non siano attribuiti al Presidente o ad altri organi del Consorzio. In particolare:

a) propone all'Assemblea i regolamenti, ad eccezione di quelli che la legge attribuisce alla competenza dell'organo esecutivo;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti all'Assemblea, al Presidente o al Direttore amministrativo;

c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni dell'Assemblea;

d) nomina il Direttore amministrativo e il Direttore scientifico;

e) nomina le commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;

f) adotta i provvedimenti di assunzione e di cessazione e quelli disciplinari e di sospensione dalle rispettive funzioni del personale, non riservati ad altri organi;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) autorizza il Presidente a stare in giudizio come attore o convenuto e approva le transazioni;

i) stabilisce la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; approva la pianta organica e le relative variazioni;

j) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza normativa dell'Assemblea;

k) promuove e attua, sentito il Comitato scientifico, manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statuari.

Il Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio di funzioni organizzatorie:

- a) decide in ordine alle controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato organizzativo-funzionale, sentito il direttore Amministrativo;
- c) determina i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dall'Assemblea, sentito il Collegio dei Revisori dei conti;
- d) riferisce all'Assemblea consorziale della propria attività secondo le modalità disciplinate dal regolamento.

ART.13

ADUNANZE E DELIBERAZIONI

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.

Esso delibera con l'intervento della metà più uno dei componenti, salvo quanto diversamente ed espressamente disposto dalle leggi dello Stato e dallo Statuto.

Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata

sull'apprezzamento delle qualità soggettive della persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche, salvo diversa decisione del Consiglio stesso.

L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione sono curate dal Direttore amministrativo che svolge anche le funzioni di segretario dell'Assemblea, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento. Il

Direttore amministrativo non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge. In tal caso è sostituito in via temporanea dal consigliere più giovane di età.

I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Direttore amministrativo.

ART.14

IL PRESIDENTE

Il Presidente è a capo del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dalle leggi e dallo Statuto.

ART. 15

COMPETENZE

Il Presidente, in qualità di capo del Consorzio:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno e ne determina il giorno dell'adunanza;
- b) assicura l'unità di indirizzo del Consiglio di Amministrazione promuovendo e coordinando l'attività dei consiglieri;
- c) sovrintende al funzionamento, degli uffici e dei servizi del Consorzio;
- d) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- e) provvede all'osservanza dei regolamenti;
- f) propone al Consiglio di Amministrazione la sospensione dei dipendenti dell'Istituto nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;
- g) adempie alle altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dalle leggi vigenti.

ART. 16

VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente è il Consigliere che riceve dal Presidente delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, i Consiglieri esercitano le funzioni sostitutive del Presidente secondo l'ordine dell'anzianità d'età.

ART.17

COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato scientifico è costituito da 10 studiosi nominati dall'Assemblea, su designazione del Consiglio di Amministrazione. Sono inoltre membri di diritto i ricercatori dell'Istituto, dipendenti, comandati o distaccati. I membri di nomina del Comitato scientifico, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Essi rimangono in carica fino all'insediamento dei loro successori. Il Comitato scientifico può proporre all'Assemblea la nomina di altri studiosi in presenza di membri dimissionari.

Le sedute sono convocate e presiedute dal Direttore scientifico. A uno dei ricercatori il Comitato affida la funzione verbalizzante.

Il Comitato scientifico può essere convocato su richiesta di 2/5 dei membri.

Il Comitato Scientifico ha il compito di elaborare i programmi di ricerca e di provvedere alla loro attuazione. In particolare:

- a) predispone il programma scientifico annuale e ne cura l'attuazione dopo l'approvazione dell'Assemblea consorziale;
 - b) propone al Consiglio di Amministrazione le ricerche, la raccolta, la conservazione e la classificazione della documentazione archivistica e libraria;
 - c) propone al Consiglio di Amministrazione iniziative per la ricerca e le pubblicazioni sia di carattere storico che divulgativo-didattico e scientifico;
 - d) propone al Consiglio di Amministrazione manifestazioni, esposizioni, convegni e qualunque altra attività utile ai fini del raggiungimento degli scopi statuari.
- Il parere del Comitato scientifico può essere sentito tutte le volte in cui gli organi di amministrazione del Consorzio lo ritengano opportuno.
- Il suo parere è obbligatorio quando si tratti di deliberare sulla determinazione del materiale che può essere oggetto di consultazione, pubblicazione, esposizione, inoltre, quando si tratti di deliberare sulla destinazione del materiale all'atto di un eventuale scioglimento del Consorzio.

ART. 18

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

Il Direttore scientifico sovrintende all'attività scientifica dell'Istituto, curando in particolare l'esecuzione delle decisioni e la realizzazione dei programmi elaborati dal Comitato scientifico e di ogni altra deliberazione degli organi consorziali per quanto attiene all'attività scientifica.

PARTE III

ORGANI DI GESTIONE E UFFICI

ART.19

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

L'attività di gestione amministrativa dell'ente è esercitata dal Direttore amministrativo in base agli indirizzi dell'Assemblea consorziale e in attuazione delle determinazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente, con l'osservanza dei criteri dettati dal presente Statuto e dal regolamento.

Ad esso sono altresì affidate attribuzioni di carattere consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento.

Al Direttore amministrativo che svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione compete l'adozione degli atti di gestione, anche a rilevanza esterna, che non siano espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi del Consorzio.

In particolare, competono al Direttore amministrativo gli atti di:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione dagli organi del Consorzio e per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati da questi organi, nei limiti delle esigenze amministrative d'ufficio;
- c) ordinazione dei beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) liquidazione di spese regolarmente impegnate ed ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'osservanza dei criteri e dei principi procedurali in materia fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti e provvedimenti anche esterni conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica dell'efficacia e dell'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
- i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale ove siano già predeterminate per legge o per regolamento.

Il compenso spettante al Direttore amministrativo è stabilito con la delibera di nomina.

ART.20

PRINCIPI STRUTTURALI E ORGANIZZATIVI DEGLI UFFICI

L'organizzazione strutturale, volta a conseguire i fini istituzionali dell'ente, è articolata per uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

L'attività di gestione deve informarsi ai seguenti principi:

- a) organizzazione del lavoro per programmi;
- b) analisi dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) flessibilità delle strutture e del personale.

Le forme e le modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna sono determinate dal

regolamento.

ART.21

PERSONALE

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi dello Stato. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale deve disciplinare in particolare:

- a) struttura organizzativo-funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) trattamento economico;
- e) diritti, doveri, responsabilità e provvedimenti disciplinari;
- f) modalità organizzative della commissione di disciplina.

PARTE IV

CONTROLLO INTERNO

ART.22

PRINCIPI DEL CONTROLLO

Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e i documenti contabili dovranno essere predisposti in modo da favorire una loro lettura per programmi e obiettivi, onde consentire, oltre al controllo finanziario, anche quello economico-funzionale. La struttura di tali documenti contabili è determinata dal regolamento di contabilità. E' facoltà dell'Assemblea richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e i singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione e alla gestione dei servizi.

ART. 23

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea nei modi e tra le persone indicate dall'art. 234 D.Lgs 267/2000)

I Revisori dei conti devono possedere altresì i requisiti fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.

Il Collegio dei Revisori esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che è allegata alla deliberazione del conto consuntivo.

Il regolamento di contabilità disciplina i contenuti specifici delle funzioni del Collegio e le modalità del loro svolgimento, nonché le modalità di revoca e/o di decadenza dai relativi incarichi nei casi stabiliti dalla normativa richiamata al primo comma.

Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo tra la sfera di attività dei Revisori e quella degli organi e degli uffici dell'Ente.

PARTE V

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 24

DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione consorziale secondo le modalità definite dal regolamento.

Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Il Consiglio di Amministrazione adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i.

PARTE VI

FUNZIONE NORMATIVA

ART.25

STATUTO

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Consorzio stesso.

Lo Statuto del Consorzio deve venire approvato, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs 267/2000, dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti delle rispettive Assemblee.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni, successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART.26

REGOLAMENTI

Il Consorzio emana i regolamenti:

- a) sulle materie ad esso demandate dalle legge o dallo Statuto;
 - b) su tutte le altre materie di competenza per la gestione dei servizi che costituiscono i fini del Consorzio.
- Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto sono deliberati:

- il regolamento sul funzionamento degli organi del Consorzio
- il regolamento degli uffici e del personale, con annessa la dotazione organica
- il regolamento di contabilità.

I regolamenti di competenza dell'Assemblea sono approvati a maggioranza delle quote di partecipazione e con il voto favorevole di almeno i 2/5 dei rappresentanti degli Enti consorziati.

ART.27

DISPOSIZIONE FINALE

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs 257/2000 in quanto compatibili.

CONVENZIONE

PER L'ADESIONE AL CONSORZIO

PREMESSO

- 1) Che in data 9.5.96 gli Enti aderenti al Consorzio per l'Istituto Storico della Resistenza in provincia di Novara e in Valsesia "Piero Fornara" hanno proceduto alla trasformazione dello stesso ai sensi dell'art. 60 della legge 8.6.90, n.142;
- 2) Che la nuova denominazione del Consorzio è **Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara"** ;
- 3) Che lo Statuto in vigore è stato approvato da ciascun Ente consorziato unitamente alla stipula di una convenzione ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90;
- 4) Che in base all'esperienza acquisita si è ritenuto di procedere ad alcune modifiche dello Statuto e della Convenzione in vigore al fine di rendere più agevole l'ingresso di nuovi Enti;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra i sopra citati enti locali si conviene e stipula quanto appresso:

ART.1

DENOMINAZIONE

I soggetti stipulanti convengono che il Consorzio è denominato "Istituto storico della Resistenza e della società contemporanea nel Novarese e nel Verbano Cusio Ossola "Piero Fornara" "

ART.2

COMPITI E FINALITÀ '

I compiti e le finalità sono quelli stabiliti dall'art. 2 dello Statuto del Consorzio stesso.

ART.3

DURATA

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata della presente Convenzione in anni trenta a partire dalla data di sottoscrizione della presente.

Alla scadenza del termine fissato, la durata della Convenzione può essere prorogata per altri trenta anni, e così di seguito, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti dei Consigli degli Enti consorziati.

ART. 4

RECESSO

Ciascun Ente ha facoltà di recedere dal Consorzio entro i termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 dello Statuto.

Del recesso prende atto l'Assemblea consorziale nei termini e con le modalità stabiliti dall'art. 4 e ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

ART.5

AMMISSIONE DI NUOVI ENTI

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto che legittimano la gestione associata consorziale, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio.

L'accettazione della domanda di ammissione presentata da altri Enti locali è approvata dall'Assemblea consorziale ai sensi dell'art. 4 dello Statuto del Consorzio.

ART. 6

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Gli Enti associati partecipano alla gestione e all'onere finanziario dell'attività consorziale nelle seguenti misure percentuali:

- Provincia di Novara 25%
- Provincia del VCO 25%
- Comune di Novara 12%
- Comune di Verbania 5%
- Altri Enti consorziati 33%

(per i Comuni in ragione della popolazione residente, risultante dall'ultimo censimento)

Le quote di partecipazione sono fissate nel modo seguente:

Comuni con popolazione	inferiore a 1.000 abitanti	euro 300
Comuni	tra 1.000 e 2.500 abitanti	euro 350
Comuni	tra 2.500 e 5.000 abitanti	euro 500
Comuni	tra 5.000 e 10.000 abitanti	euro 750
Comuni	tra 10.000 e 15.000 abitanti	euro 1100
Comuni	oltre 15.000 abitanti	euro 1500

Le modifiche alle suddette misure percentuali presuppongono la necessaria revisione della presente Convenzione e dello Statuto, da approvarsi da ciascun soggetto associato con le stesse forme e modalità prescritte dall'art. 25, comma 2, della legge n. 142/90.

ART. 7

TRASMISSIONE ATTI AGLI ENTI CONSORZIATI

Il Consorzio, per assicurare la permanente informazione sulla propria attività, a cura del Direttore amministrativo, trasmette agli Enti associati, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della Legge 142/90, l'elenco di tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea.

Ciascun Ente ha diritto ad ottenere, su richiesta, copia di detti atti.

Agli Enti aderenti viene trasmessa copia della deliberazione con la quale viene adottato lo schema di bilancio al fine di consentire agli stessi di prevedere, nel proprio bilancio, la quota di partecipazione.

ART.8

ONERI FINANZIARI

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire di avvalersi, per la riscossione delle quote di contributo dovute dai partecipanti al Consorzio, della procedura prevista dall'art. 32 della legge 26.4.1983, n. 131.

ART. 9

PARTECIPAZIONE POPOLARE - DIRITTO DI ACCESSO

Al Consorzio si applicano le norme contenute negli artt. 6 e 7 della legge 142/90 e nella legge 8.7.1990, n. 241, concernenti la partecipazione e il diritto di accesso.

ART.10

ARBITRATO

Le parti convengono che eventuali conflitti che potessero sorgere tra gli Enti associati, ovvero tra gli stessi e il Consorzio, in ordine alle attività concernenti i servizi oggetto del Consorzio, ovvero in tema di interpretazione della presente convenzione, dovranno essere risolti da un Collegio arbitrale, composto da un Membro nominato da ciascuno degli Enti e da un Membro nominato d'intesa tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale, su istanza della parte più diligente.

Il Collegio arbitrale viene presieduto dal componente scelto d'intesa tra le parti o dal componente nominato dal Presidente del Tribunale.

ART. 10 bis

Norma di rinvio

Per gli Enti entrati a far parte del Consorzio in una data successiva, i rimandi contenuti nella presente convenzione agli articoli della L. 142/90, ora abrogata, si intendono automaticamente sostituiti con quelli del TUEL 267/2000.